

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD

COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 21

Del 29/03/2022

OGGETTO:

ACQUISTO MANGIMI PER SELVAGGINA: FORNITURA ANNUALITA' 2022

CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PRESIDENTE	INNOCENTI GIANCARLO	
VICE PRESIDENTE	GAMBASSI MARIO	
SEGRETARIO	BROGI GIORGIO	
COMPONENTE		BIAGINI MASSIMO
COMPONENTE	BROGIONI SILVANO	
COMPONENTE	GIANNUZZI SAVELLI IACOPO	
COMPONENTE		CALDESI SIMONE
COMPONENTE	PECORINI ANDREA	
COMPONENTE		BAISI ANTONIO
COMPONENTE		PASTORELLI ENRICO

Estremi di approvazione

Seduta del 29/03/2022 Verbale N° 3

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

- l'art. 12 della L.R. 3/94 attribuisce agli ATC la competenza in materia di gestione della fauna selvatica anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, predisposizione di programmi di miglioramento ambientale e l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
- l'art. 2 comma 5 del DPGR 48R/2017 stabilisce il parametro minimo di risorse da destinare ad operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria;
- il comitato di gestione ha approvato il piano di ripopolamento faunistico per l'anno 2022;
- la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 22578 del 22/12/2021 ha approvato il Ripopolamento della fauna selvatica 2022 per il territorio della Provincia di Grosseto.
- ai fini dell'attuazione del piano di ripopolamento si rende necessario acquistare un adeguato quantitativo di mangimi per l'ambientamento dei selvatici in natura.

Considerato che:

- con delibera n. 12 del 16/02/2021 il C.D.G. ha approvato l'avvio della procedura di appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016, per affidamento fornitura di mangimi per piccola selvaggina;
- a seguito di procedura concorrenziale condotta su START con decreto del presidente n. 5 del 07/05/2021, CIG Z8E31105BC è stata affidata la fornitura di mangimi a Consorzi Agrari d'Italia Spa (CF7P.IVA 15386841009) s.r.l., per l'importo complessivo massimo di € 23.002,80 escluso IVA per il biennio 2021/2022. Tale importo massimo deriva dall'applicazione della tabella prezzi, presentata in sede di offerta economica, relativa ai prodotti richiesti, applicata ai quantitativi presunti (essendo la fornitura contabilizzata a consumo);
- Consorzi Agrari d'Italia Spa in data 28/03/2022 (ns prot. 253) ha comunicato l'impossibilità di mantenere per il 2022 le condizioni commerciali previste nel contratto a causa dell'eccezionale incremento dei costi delle materie prime (conseguente alle gravi vicende nazionali ed internazionali), in quanto con i prezzi di aggiudicazione (determinati nel 2021) non possono garantire la fornitura per il 2022. Nel contempo allega la proposta di revisione dei prezzi per ciascun prodotto oggetto del contratto.

Rilevato che

- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*" c.d. "sostegni ter", in particolare l'art. 29 "disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici", interviene a sostegno delle imprese per la lievitazione straordinaria attuale dei prezzi;
- la fase esecutiva del contratto stipulato *jure privatorum* dalla pubblica amministrazione è governata, come per quella tra privati, dal Codice Civile (art. 30 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016), il tema delle sopravvenienze sperequative del contratto è trattato, in via generale, dagli artt. 1467 e 1664 (applicabili agli appalti pubblici (TAR Campania –Salerno n. 1316/2015, Cass. n. 5267/2018).
- l'Articolo 1664 del codice civile relativo ai contratti di appalto stabilisce che se per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
- secondo la Sezione V del Consiglio di Stato (sentenza del 2.08.2019, n. 5504) la revisione dei prezzi è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima. Per quest'ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l'equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi. Pertanto, l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima.

Considerato che:

- la revisione dei prezzi è stata avanzata dal fornitore nell'annualità successiva a quella di aggiudicazione relativa ad un contratto biennale;

- le cause che hanno determinato l'incremento dei prezzi sono riconducibili ad eventi imprevedibili oltreché di natura straordinaria, come sono gli eventi attuali nazionali ed internazionali;
- la proposta di nuovo preziario rispetto a quello originario del 2021, allegata alla richiesta, di cui sopra comporta un incremento dei prezzi dei prodotti oggetto del contratto superiore al 10% minimo, imputabile al fornitore.
- dal confronto tra i prezzi delle materie prime rilevati dalla Camera di Commercio di Bologna, nelle annualità 2021 e 2022, riferiti al mese di marzo, si rileva un incremento medio dei prodotti oggetto della fornitura, che varia tra il 76% e l'91%.

Ritenuto:

- che la risoluzione del contratto risulterebbe non opportuna e dannosa per l'ente, che si troverebbe in seria difficoltà a reperire la fornitura nella stagione prossima a quella dei ripopolamenti, con le caratteristiche necessarie;
- di dover procedere per cause di forza maggiore all'accoglimento del nuovo preziario, decurtandolo del 10% dell'incremento richiesto, rispetto a quello del contratto originario, come da tabella allegata;
- sulla base dei quantitativi di mangimi stimati necessari per l'anno 2022 si prevede in applicazione del nuovo preziario una spesa massima di € 15.000,00;
- che per la copertura della maggiore spesa, è necessario incrementare i capitoli (86/96) relativi ai mangimi complessivamente per l'importo di € 3.500,00, attingendo dal capitolo (88) relativo alle strutture di ambientamento, capitoli di uscita collegati al programma relativo alla gestione della piccola selvaggina.

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, presente alla seduta del comitato.

Visti:

- la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n° 3 di recepimento della Legge 157/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. 48/R del 5 settembre 2017 "Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della L.R. n. 10 del 9 febbraio 2016 (legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/94)";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
- gli articoli 1664 e 1467 del codice civile;
- lo Statuto dell'ATC 6 GR Nord;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità interno.

Con voti espressi nei modi di legge: ALL'UNANIMITA'

DELIBERA:


che tutto quanto sopra premesso forma parte integrante della presente delibera e si ritiene integralmente richiamato;

Di approvare la tabella prezzi per la fornitura di mangimi, allegata al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale, con validità fino alla scadenza del contratto (30/04/2022).

1. Di dare atto che qualora i prezzi dovessero diminuire nel corso del periodo di vigenza del contratto, per i motivi collegati alle vicende internazionali, dovranno essere opportunamente adeguati.
2. Di procedere all'ordine di 43,50 quintali di miscela secondo periodo e di 120 quintali di misto granaglie per la distribuzione tra i vari recinti nelle quantità necessarie in funzione dei quantitativi di selvaggina in ambientamento.
3. Di approvare la variazione di bilancio, allegata al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale.
4. Di assumere i seguenti impegni di spesa: € 12.000,00 al cap. 86 ed € 3.000,00 al capitolo 96.
5. Con la stessa modalità di votazione ed esito di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE

Innocenti Giancarlo



IL SEGRETARIO

Brogi Giorgio

